

Martedì 18 Gennaio 2011

ItaliaOggi

L'agrotecnico può vendere alimenti e bevande

Il titolo di agrotecnico costituisce idoneo «titolo professionale» per le attività di commercio nel settore degli alimenti e delle bevande. È quanto afferma il ministero dello sviluppo economico con un parere rilasciato in merito alla valutazione del titolo professionale di «Agrotecnico», in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 71 del dlgs n. 59/2010, nella parte in cui vengono determinati i requisiti necessari all'apertura di esercizi merceologici nel settore alimentare e nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Questa norma, in attuazione della direttiva europea 2006/123/CE, obbliga chiunque voglia intraprendere una delle attività di sommi-

strazione, a frequentare uno specifico corso professionale per il commercio e per la preparazione e la somministrazione degli alimenti; corso che deve essere istituito dalle regioni.

Da quest'obbligo sono invece esentati gli agrotecnici, perché, secondo il ministero dello sviluppo economico sono automaticamente idonei all'attività, alla luce del loro percorso formativo. In particolare, il riconoscimento riguarda sia il titolo di studio di «agrotecnico», sia i titoli professionali di «Agrotecnico» e di «Agrotecnico laureato», che si conseguono con il superamento dell'esame di stato abilitante e con l'iscrizione nell'Albo professionale.

Il titolo di agrotecnico idoneo per il commercio alimentare

Il titolo di agrotecnico è idoneo per le attività di commercio nel settore alimentare. Questo il parere del ministero dello sviluppo economico in relazione alle disposizioni di cui al dlgs n. 59/2010, art. 71, nella parte in cui determina i requisiti necessari all'apertura di esercizi merceologici nel settore alimentare e nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La norma, anche in attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/Ce, obbliga chi voglia intraprendere una delle citate attività, a frequentare uno specifico corso professionale. Da tale obbligo sono invece esentati gli agrotecnici. Il riconoscimento riguarda sia il titolo di studio di «agrotecnico» sia i titoli professionali di «agrotecnico» e di «agrotecnico laureato», che si conseguono con il superamento dell'esame di stato abilitante e l'iscrizione nell'albo professionale.

Mario Valdo